

A
M
M
I
N
I
S
T
R
A
Z
I
O
N
E

FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

E' stato firmato lo scorso 27 luglio l'atto costitutivo dell'ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI.

Con questo atto viene definito, con ritardo, l'impegno assunto con il rinnovo del CCNL Turismo del 19 luglio 2003 e del CCNL Commercio del 2 luglio 2004, di creare un fondo di assistenza sanitaria integrativa.

Alla costituzione dell'Ente hanno partecipato la FILCAMS CGIL, la FISA-SCAT CISL e la UILTUCS UIL e la CONFCOMMERCIO e per il settore turismo, momentaneamente, solo la FIPE.

Nei prossimi giorni verranno definiti gli organi di governo dell'Ente ed il conto corrente sul quale le aziende potranno iniziare a versare la quota prevista di contribuzione.

Sarà, quindi, necessario attendere ulteriori informazioni sulle modalità e sulle tempistiche prima di procedere con i versamenti.

Nel frattempo riepiloghiamo gli obblighi previsti per il settore commercio ed il settore turismo.

Lavoratori del settore commercio

Sono iscritti al Fondo tutti i lavoratori dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi assunti a tempo indeterminato ad esclusione dei Quadri, per i quali opera l'esistente Fondo QUAS.

DEL

Questi gli importi contributivi a carico del datore di lavoro:

Contributo una tantum di € 30,00 per ciascun lavoratore in due tranches	€ 15,00 a ottobre 2004 e € 15,00 a luglio 2005
Contributo mensile per ciascun lavoratore a partire da settembre 2005	€ 10,00 per i dipendenti a tempo pieno, € 7,00 per i dipendenti a tempo parziale

P
E
R
S
O
N
A
L
E

Lavoratori del settore Turismo

Anche per il settore turismo l'obbligo di iscrizione riguarda i lavoratori assunti a tempo indeterminato, diversificando invece la decorrenza dell'iscrizione nonché la ripartizione della quota di iscrizione e precisamente:

- dal 1 luglio 2004 per i lavoratori a tempo pieno
- dal 1 luglio 2005 per i lavoratori a tempo parziale

come specificato nella successiva tabella.

Restano esclusi i Quadri, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa.

Tempo pieno: quota di iscrizione di € 18,00 per ciascun lavoratore da versare al 01.07.2004 o all'atto dell'iscrizione se successiva	€ 15,00 a carico del datore di lavoro € 3,00 a carico del lavoratore
Tempo parziale: quota di iscrizione di € 10,00 per ciascun lavoratore da versare al 01.07.2005 o all'atto dell'iscrizione se successiva	€ 8,00 a carico del datore di lavoro € 2,00 a carico del lavoratore

Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo pari a :

Tempo pieno: contributo mensile di € 10,00 per ciascun lavoratore a partire dal 1 gennaio 2005	€ 7,00 a carico del datore di lavoro € 3,00 a carico del lavoratore
Tempo parziale: contributo mensile di € 7,00 per ciascun lavoratore a partire dal 1 gennaio 2006	€ 5,00 a carico del datore di lavoro € 2,00 a carico del lavoratore

che saranno versati al fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

E' consentita, altresì, l'iscrizione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato che ne facciano richiesta per iscritto all'atto dell'assunzione, a condizione che

- la durata iniziale del contratto sia superiore a tre mesi,
- Il lavoratore assuma a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzi la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.

Provvederemo con prossima circolare e attraverso il nostro sito (www.ascomvenezia.com) a comunicare gli ulteriori chiarimenti sul Fondo di assistenza sanitaria e le modalità necessarie per consentire alle aziende di procedere con i versamenti.

FERIE ANNUALI

Ricordiamo che la nuova normativa, introdotta a seguito della riforma in materia di orario di lavoro, impone l'obbligo al datore di lavoro di far fruire al lavoratore almeno **due settimane di ferie** nel corso dell'anno di maturazione e le ulteriori due settimane entro i 18 mesi successivi al termine della maturazione (31 dicembre).

A richiesta del lavoratore, che deve essere tempestiva e tale da non risultare troppo gravosa per l'organizzazione aziendale, le due settimane saranno fruite in modo ininterrotto.

La violazione della disposizione, così come sopra indicata, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 130,00 a euro 780,00 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

o.o.o.O.o.o.o

Il nostro Ufficio Paghe (041/52.27.157 - 52.27.784) resta a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.